

990/22 U.

2661/22 U.

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui agli artt. 1 e 2 d.l. 127/21 conv. in l.165/2021. Modalità attuative delle disposizioni del d.l. 24.03. 2022 in materia di disposizioni urgenti per il superamento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.



Tribunale di Trani



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Trani

Il Presidente del Tribunale di Trani

Antonio de LUCE

Il Procuratore della Repubblica di Trani

Renato NITTI

PREMESSO che ai sensi dell'art. 9-quinquies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021), a tutto il Personale delle Amministrazioni Pubbliche, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31.12.2021, salvo ulteriori proroghe, per l'accesso nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 9-sexies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 127 del 21.09.2021), dal 15 ottobre 2021 e fino al 31.12.2021, salvo ulteriori proroghe, per tutti i Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie **vige l'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19** di cui all'art. 9 comma 2 per poter accedere agli uffici giudiziari;

CONSIDERATO pertanto che l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19 si applica a chiunque svolge un'attività lavorativa all'interno delle sedi degli Uffici Giudiziari di Trani e specificatamente:

- a) dipendenti amministrativi degli uffici giudiziari, magistrati ordinari ed onorari, giudici popolari, tirocinanti, stagisti, volontari, distaccati, forze dell'ordine, polizia penitenziaria e qualunque soggetto che svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Tribunale e della Procura e sedi distaccate;
- b) soggetti esterni che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o volontariato nei luoghi di lavoro del Tribunale e della Procura e delle sedi distaccate anche sulla base di contratti esterni, anche se devono svolgere attività lavorativa occasionale e per un breve periodo di

tempo. Sono pertanto sottoposti a verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoratori di ditte appaltatrici, fornitori, formatori esterni, addetti alla pulizia, vigilanza, il personale della Polizia giudiziaria e di scorta;

c) difensori, consulenti, periti ed ausiliari del Magistrato estranei all'amministrazione della giustizia. Non sono invece oggetto del controllo testimoni e parti del processo;

CONSIDERATO che -con Provvedimenti congiunti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani e del Presidente del Tribunale di Trani (a partire da quello Prot. Prot. 3509/ 21/ Proc. e 2703 / 21 / Trib)- sono state approvate le Modalità operative per l'attuazione delle verifiche sul possesso ed esibizione del green pass da parte dei magistrati e del personale amministrativo che qui si intendono integralmente riportati congiuntamente ai Protocollo di contenimento e contrasto del contagio negli Uffici Giudiziari di Trani;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

VISTO il decreto n. 48 del 29 marzo 2022 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari con il quale sono state dettate disposizioni di coordinamento quale responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria ai sensi dell'art. 9 *sexies* sopra richiamato;

RITENUTO che -nonostante la cessazione dello stato di emergenza- comunque persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID 19 ed occorre mantenere l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus all'interno degli Uffici Giudiziari di Trani in conformità al citato decreto legge;

RITENUTO di dover adeguare al mutato quadro normativo le modalità operative sul controllo relativo al possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19 all'ingresso delle varie sedi degli Uffici Giudiziari di Trani;

DISPONGONO

1. (disposizioni in tema di impiego di certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai Pubblici Uffici)


- a decorrere dal 1 aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 tutti i lavoratori (anche lavoratori ultra cinquantenni) come meglio individuati in premessa - punti a), b) e c) - nonché i lavoratori esterni che a qualunque titolo devono accedere ai luoghi di lavoro delle sedi degli Uffici Giudiziari di Trani, sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui di cui all'art. 9 comma 2 del DL 52/2021 (**green pass base**);

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, pubblicato sui siti *on line* del Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Trani, 29.03.2022

Il Presidente del Tribunale

Antonio De Luce



Il Procuratore della Repubblica

Renato Nitti



- tale obbligo è escluso soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- **dal 1 aprile 2022** l'accesso alle Sedi degli Uffici Giudiziari di Trani aperte al pubblico, per chi vi accede non per motivi di lavoro, è consentito senza alcuna verifica di possesso di una certificazione verde COVID 19;
- che nel periodo dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022 è VIETATO l'accesso a qualunque luogo di lavoro degli Uffici Giudiziari di Trani dei lavoratori, dipendenti ed esterni come meglio decritti in premessa, privi dei requisiti previsti;

2. (disposizioni in tema di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

- fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso degli Uffici Giudiziari di Trani è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche);
- i lavoratori che utilizzano autovetture in modo congiunto ovvero hanno contatti con il pubblico utilizzano mascherine FFP2;

3. (disposizioni in tema di isolamento ed auto sorveglianza)

- a decorrere dal **1 aprile 2022** si applicheranno le misure di isolamento per lavoratori risultati positivi nonché misure di autosorveglianza per coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi secondo le modalità attuative di cui all'art. 10-ter del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 come introdotto dal decreto legge 24.03.2022 n. 24 art. 4 e conseguenti disposizioni da parte del Ministero della Salute;
- il personale della vigilanza addetto all'ingresso al controllo materiale delle certificazioni verdi COVID-19 nonché i Soggetti delegati alle attività di controllo e verifica delle stesse certificazioni potranno avvalersi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per garantire il puntuale rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e della presente Modalità Operativa integrativa;

DISPONGONO

- che resti confermato tutto quanto già previsto nei precedenti provvedimenti congiunti richiamati in premessa in merito alle modalità ed agli esiti dei controlli nonché sulle Procedure Operative per il contenimento ed il contrasto della diffusione del COVID 19 negli Uffici Giudiziari di Trani;

-che questo provvedimento sia trasmesso ai R.L.S., nonché al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al